

Cass. pen. Sez. V, (ud. 20-11-2007) 06-03-2008, n. 10431

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLONNESE Andrea - Presidente

Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. FUMO Maurizio - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto il 24.10.2006 da:

avv. Falcone Sergio, difensore di E.P.L. (detta V.), nata a (OMISSIS), ed il 7.11.2006 da T.L., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 28 giugno 2006;

Letto il ricorso e la sentenza impugnata;

Vista la comunicazione pervenuta in Cancelleria il 24.8.2007, con la quale T.L. ha rinunciato al ricorso;

Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Gianfranco Ciani, che ha chiesto l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, quello della T. per rinuncia.

Sentito, altresì, l'avv. Falcone Servio Silvio, difensore di E., che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

E.P.L., detta V. - con decreto di rinvio a giudizio n. 1096/01 RGNR del 2.7.2003 - era chiamata a rispondere, innanzi alla Corte di Assise di Catania, dei reati di seguito indicati:

A) ai sensi dell'art. 416 bis c.p. (per avere fatto parte, unitamente a soggetti allo stato non identificati ed a persone nominate di un'associazione di tipo mafioso, promossa da I.I.R., organizzata e diretta dalla stessa e da E.M. e O.O.A., finalizzata, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti quali riduzione in schiavitù, alterazione ed acquisto di schiavi, sequestro di persona, induzione e sfruttamento della prostituzione ed ancora delitti previsti dalla normativa in materia di immigrazione;

B) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv c.p. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, e D.L. n. 152 del 1991, artt. 3 e 7 per avere compiuto, in concorso con altri, attività dirette al fine di favorire l'ingresso in territorio italiano di A.E. e di altre donne di nazionalità nigeriana allo stato non identificate, in violazione delle disposizioni di legge in materia di immigrazione;

con le aggravanti del numero superiore a cinque, mediante utilizzazione di servizi di trasporto internazionale, di aver commesso il fatto al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione e di aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà conseguenti all'appartenenza ad una consorteria di tipo mafioso e, comunque, al fine di agevolare le relative attività illecite.

C) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv e 600 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per avere, in concorso con I.I.R., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo anche in tempi diversi, in concorso tra loro ed altri soggetti allo stato non identificati, ridotto alla schiavitù A.E. ed altre donne di nazionalità nigeriana allo stato non identificate; con aggravante delle condizioni mafiose;

D) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4, 5, 7, 8 e art. 4, nn. 1 e 7) e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perchè in concorso con I.f.R., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo anche in tempi diversi, in concorso tra loro ed altri soggetti allo stato non identificati:

reclutavano A.E. e altre donne di nazionalità nigeriana allo stato non identificate al fine di farle prostituire o comunque inducevano e favorivano la prostituzione delle predette; esplicavano una attività in organizzazione estera dedita al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione; con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza ai danni di più persone ed avvalendosi delle condizioni mafiose.

T.L., dal canto suo, era imputata, assieme ad altri, nel decreto di rinvio a giudizio n. 14516/02 RGNR del 3.12.2003, dei reati di seguito indicati:

A) ai sensi dell'art. 416 bis c.p. per avere fatto parte, assieme ad E.P.L. ed altri, di un'associazione di tipo mafioso finalizzata alla riduzione in schiavitù, alienazione ed acquisto di schiavi, sequestro di persona, induzione e sfruttamento della prostituzione ad ancora delitti previsti dalla normativa in materia di immigrazione clandestina, falso in atto pubblico ed in certificazioni al fine di favorire l'ingresso illegale in territorio nazionale o comunque la permanenza illegale in territorio nazionale di stranieri.

B) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4, 5, 7, 8 e art. 4, nn. 1 e 7) e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perchè in concorso con I.f.R. ed altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo anche in tempi diversi, in concorso tra loro ed altri soggetti allo stato non identificati: reclutavano donne di nazionalità nigeriana allo stato non identificate al fine di farle prostituire o comunque inducevano e favorivano la prostituzione delle predette;

esplicavano una attività in organizzazione estera dedita al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;

con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza ai danni di più persone ed avvalendosi delle condizioni mafiose.

C) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv c.p. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, e art. 3, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per avere compiuto - in concorso con altri e con I.I.R., E.L. ed altri non identificati, in numero superiore a cinque - attività dirette al fine di favorire l'ingresso in territorio italiano di donne di nazionalità nigeriana allo stato non identificate, in violazione delle disposizioni di legge in materia di immigrazione; con le aggravanti del numero superiore a cinque, mediante utilizzazione di servizi di trasporto internazionale, di aver commesso il fatto al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione e di aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà conseguenti all'appartenenza ad una consorteria di tipo mafioso e, comunque, al fine di agevolare le relative attività illecite.

D) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv e 600 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo anche in tempi diversi, in concorso tra loro ed altri soggetti allo stato non identificati, ridotto alla schiavitù donne di nazionalità nigeriana allo stato non identificate; con l'aggravante delle condizioni mafiose e comunque al fine di agevolare le attività illecite della consorteria.

M) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv c.p. e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, e art. 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per avere compiuto - in concorso con altri e con I.I.R., E.L. ed altri non identificati numero superiore a cinque - attività dirette al fine di favorire l'ingresso in territorio italiano di D.J. detta B., in violazione delle disposizioni di legge in materia di immigrazione; con le aggravanti del numero superiore a cinque, mediante utilizzazione di servizi di trasporto internazionale, di aver commesso il fatto al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione e di aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà conseguenti all'appartenenza ad una consorteria di tipo mafioso e, comunque, al fine di agevolare le relative attività illecite.

N) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv e 600 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo anche in tempi diversi, in concorso tra loro ed altri soggetti allo stato non identificati, ridotto alla schiavitù D.J. detta B.; con l'aggravante delle condizioni mafiose e comunque al fine di agevolare le attività illecite della consorteria.

O) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4, 5, 7, 8 e art. 4, nn. 1 e 7) e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perchè in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo anche in tempi diversi, in concorso tra loro ed altri soggetti allo stato non identificati: reclutavano D.J. detta B. al fine di farla prostituire o comunque inducevano e favorivano la prostituzione delle predette; esplicavano una attività in organizzazione estera dedita al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione; con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza ai danni di più persone ed avvalendosi delle condizioni mafiose.

Nello stesso procedimento, E.L. era, inoltre, imputata del seguente reato:

S) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv c.p. e L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4, 5, 7, 8 e art. 4, nn. 1 e 7) e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perchè in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo anche in tempi diversi, in concorso con altri: favorito e sfruttato la

prostituzione di donne di connazionali non meglio identificate; esplicito una attività in organizzazione esterna dedita al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione; con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza ai danni di più persone ed avvalendosi delle condizioni mafiose.

Con sentenza del 13 luglio 2005, la Corte di Assise di Catania dichiarava E.P.L. colpevole dei reati di cui ai capi A), B) (con esclusione dell'aggravante di aver favorito l'ingresso di stranieri in numero superiore a cinque) C) d) (con esclusione delle condotte di cui all'art. 3, n. 5, contestata solo in diritto ma non in fatto, ed all'art. 3, n. 7 in quanto assorbita dal reato contestato al capo A) del decreto che, dispone il giudizio del 2.7.2003 ed S) del decreto 3.12.2003 (limitatamente ai fatti di sfruttamento della prostituzione sino al 2.7.2003) e, ritenuta la continuazione tra i reati anzidetti, la condannava alla pena di anni nove di reclusione, assolvendola dalle restanti imputazioni;

dichiarava T.L. colpevole dei reati di cui ai capi A), B) (con esclusione delle condotte di cui all'art. 3, n. 5, contestata solo in diritto ma non in fatto, ed all'art. 3, n. 7 in quanto assorbita dal reato contestato al capo A) C) D) M) N) O) (escluse le condotte di cui all'art. 3, n. 5 contestata solo in diritto ma non in fatto, n. 7 perchè assorbita dal reato di cui al capo A en. 8 nonchè le aggravanti di cui all'art. 4, nn. 1 e 7) del decreto che dispone il giudizio del 3.12.2003 e, ritenuta la continuazione tra i reati anzidetti, la condannava alla pena di anni nove di reclusione.

Condannava E. al risarcimento dei danni in favore della parte civile A.E., da liquidarsi in separata sede, oltre consequenziali statuizioni.

Pronunciando sui gravami proposti dalle imputate, la Corte di Assise di Appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, modificava in parte, per quanto riguarda la T., la sentenza impugnata, ritenuto il fatto contestato al capo D) del decreto di rinvio a giudizio del 3.12.2003, assorbito in quello del capo N) e, qualificato quest'ultimo come delitto tentato e non consumato, condannava l'imputata alla pena di anni sei e mesi di reclusione, confermando nel resto.

Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore di E.P.L. e T. personalmente hanno proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. - Il ricorso proposto in favore di E.L. deduce inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 598 e 526 c.p.p. nonchè contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), sul rilievo che i giudici di merito non si erano fatti carico di un'obiezione difensiva espressa nei motivi di appello, ossia l'interrogativo: se l'imputata fosse stata realmente a capo o solo partecipe dell'associazione non sarebbe intervenuta a qualunque titolo nella vicenda relativa alla B. (capi M, N ed O) ed ella quale si erano distinti il fratello M. e la cognata T.L. e dalla quale la L. proprio per assenza di concorso alcuno è stata assolta in primo grado; ed ancora: se ci fosse stata un'associazione di carattere transnazionale non avrebbe dovuto essere un componente designato, il passeur, ad attendere la giovane in Francia, non appena giunta dalla Nigeria per poi condurla in Italia? Dalle intercettazioni in atti, risulta che la vicenda della giovane riguardava solo i due imputati, che l'avevano gestita, peraltro, in modo del tutto improvvisato, al di fuori di qualsiasi organizzazione.

D'altro canto, il soggetto incaricato, tale O., estraneo all'associazione era stato assolto.

Illogica era l'affermazione dei giudici di appello che, pur prendendo atto dell'assoluzione dell'imputata per i reati relativi alla vicenda anzidetta, avevano dall'altro lato evidenziato che la B., prima di giungere a Catania era stata ospitata nella casa di V. a Roma.

Inoltre, la circostanza della presenza della ragazza a Roma era stata desunta non da prove acquisite al dibattimento, ma da brogliacci di conversazione, utilizzati nell'o.c.c., riprodotti dalla sentenza di primo grado e recepiti pedissequamente dalla decisione impugnata. In definitiva, la sentenza di appello si era acriticamente adagiata sulle conclusioni della sentenza di primo grado, che aveva utilizzato un compendio probatorio assai lacunoso e contraddittorio.

Il ricorso proposto da T. denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 416 bis per carenza di motivazione in ordine al capo A), sul rilievo che, in mancanza di significative risultanze probatorie, era stata ritenuta la sussistenza del reato associativo, utilizzando le intercettazioni valorizzate per l'affermazione di responsabilità per il reato di riduzione in schiavitù di B..

Il secondo motivo deduce violazione dello stesso art. 606 c.p.p., lett. e) in riferimento all'art. 416 bis per carenza di motivazione in relazione ai reati di cui agli altri capi d'imputazione, con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 251 del 1991, art. 7. Argomenta in proposito che lo stato di clandestino di J.D., identificata come B., non risultava da alcun elemento processuale, gli unici elementi emergevano dalle dichiarazioni dei verbalizzanti D.G. e M., i quali si erano limitati a riferire del fermo di persona che aveva detto di chiamarsi J.D., sulla quale, però, non era stata compiuta alcuna indagine. Non sussisteva, inoltre, la contestata aggravante di cui all'art. 7, posto che essa ricorrente non si era avvalsa delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. nè aveva agevolato l'attività di tale associazione.

2. - Preliminarmente, va preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della T.. Essendo ritualmente proposta, la stessa rinuncia comporta, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), l'inammissibilità dell'impugnazione.

3. - Identico è l'esito del giudizio con riguardo al ricorso proposto dall' E., siccome fondato su questioni di merito e, comunque, manifestamente infondate.

Non è vero, in primo luogo, che la motivazione del documento impugnato sia affetta da incongruenze o vizi di sorta. Con puntualità ed indubbio rigore espositivo, la Corte di merito ha rivisitato il compendio probatorio e, rispondendo esaustivamente, alle censure ed obiezioni difensive, ha indicato chiaramente le ragioni del ribadito giudizio di penale responsabilità a carico dell'imputato in ordine al reato associativo di cui al capo A), che costituisce oggetto di esclusiva contestazione di parte ricorrente.

In particolare, il processo giustificativo deve ritenersi congruo e lineare nell'individuazione dei presupposti del ritenuto sodalizio delinquenziale, avendo puntualmente individuato il reticolo di sistematici rapporti tra i componenti, la disponibilità di strutture logistiche, il programma delinquenziale inteso alle illecite finalità indicate in motivazione.

Appare, infine, ineccepibile l'individuazione del connotato mafioso della struttura delinquenziale così concepita e realizzata, ancorchè nell'inedita configurazione indicata in motivazione. Si trattava, infatti, dell'applicazione di un metodo di condizionamento ed intimidazione, realizzato mediante prospettazione di eventi nefasti in caso di inosservanza di un solenne giuramento al quale le donne nigeriane, destinate all'immigrazione clandestina in Italia, erano obbligate. Il vincolo era connesso al rito woodoo, una pratica tribale, che avvinceva definitivamente chi lo praticava e che garantiva ai capi dell'organizzazione la fedele obbedienza delle adepti, pronte a svolgere qualsiasi attività di lavoro, una volta introdotte nel nostro Paese. Nello sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava, proprio in

forza della prospettata minaccia di attivare le maledizioni conseguenti all'inosservanza del solenne vincolo di fedeltà, i giudici di merito hanno ravvisato la connotazione mafiosa, sulla base di una corretta lettura della norma di cui all'art. 416 bis c.p., che non implica tipicità del modus operandi mafioso, ma postula libertà di forme, riconnettendo la caratteristica della mafiosità all'irresistibile forza di intimidazione conseguente al vincolo associativo e, ad un tempo, allo sfruttamento della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva non solo nei confronti della realtà esterna, ma anche degli stessi associati. Il tutto strumentalmente orientato alla commissione di delitti, come appunto del caso di specie.

In particolare, risulta corretta la considerazione della necessità di contestualizzare e relativizzare la nozione stessa di mafiosità, che se designa una metodologia comportamentale dai tratti ben definiti, ne postula, nondimeno, una libera capacità di esplicazione in rapporto alla peculiarità del contesto in cui si radica ed alle condizioni socio-culturali dei destinatari, il cui stato di soggezione venga, poi, sfruttato per il perseguimento degli illeciti obiettivi che la consorteria si propone.

3. - Per quanto precede, i ricorsi sono inammissibili ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed inoltre al versamento della somma di Euro 500,00 ciascuna in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008